



CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA DI VARESE REGOLAMENTO

Visto il D.P.R. 29 novembre 2007 n. 268 recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 567/96;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche e integrazioni riguardanti la nazionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visti i commi 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;

Visto il D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni dovute dai D.P.R. 156/99 e 105/2011, recante il regolamento relativo alla disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;

Vista la legge n. 59 del 15 marzo 1997 concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il regolamento nazionale delle Consulte Provinciali Studentesche;

Visto il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti; Visti i regolamenti delle Consulte Provinciali degli Studenti d'Italia;

ADOTTA IL SEGUENTE

**“REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA
CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI VARESE”**

TITOLO I

Norme generali

CAPO I

Principi generali

Art. 1 – Istituzioni, sede

Comma 1

La Consulta Provinciale degli Studenti di Varese, di seguito indicata come CPS, è istituita dal D.P.R. 567/96 applicativo della D.M. 133/96 ed è costituita da due rappresentanti degli studenti per ciascun Istituto di Istruzione Secondaria Superiore della Provincia di Varese, eletti obbligatoriamente in ogni Istituto Scolastico entro il 31 del mese di ottobre con le stesse modalità effettuate per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di Istituto, a norma dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 567/96 e sue successive modifiche e integrazioni.

Comma 2

La CPS ha sede in Varese nei locali appositamente destinati dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Varese per tutte le attività. Ogni qualvolta si ritiene necessario tutti gli organi possono riunirsi in qualsivoglia luogo al di fuori di quello istituzionale.

Art. 2 – Finalità

Le finalità della CPS sono:

1. assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole di istruzione secondaria di secondo grado della provincia;
2. ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari;
3. formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto;
4. stipulare accordi con gli enti locali, la regione, le associazioni di volontariato e le organizzazioni del mondo del lavoro;
5. formulare proposte ed esprimere pareri all'USP, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali circa questioni attinenti alle problematiche studentesche;

6. istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività integrative, all'orientamento e all'attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti;

7. progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere transnazionale.

7. progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere transnazionale;

Art. 3 – Autonomia

La CPS è un organismo autonomo e autogestito dagli studenti con il supporto dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Varese e persegue le sue finalità, i suoi progetti e le altre attività in modo libero ed indipendente, purché coerenti con le finalità formative istituzionali.

Art. 4 – Indipendenza

Pur tenendo conto dei diritti che la legge riconosce al cittadino, ed in particolare la libertà di ogni studente di esercitare, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, il diritto di associazione ed il diritto di manifestazione del pensiero di cui agli articoli 18 e 21 della Costituzione, è fatto divieto alla CPS di finanziare, patrocinare, sponsorizzare, organizzare, sostenere, aderire a iniziative o manifestazioni il cui oggetto sia direttamente o indirettamente connesso all'attività di partiti o altre associazioni politiche. È tuttavia consentito organizzare eventi che abbiano ad oggetto la trattazione di tematiche di attualità o di rilievo politico.

Art. 5 – Organi

Sono organi della CPS:

- Presidente
- Vice Presidente
- Giunta esecutiva
- Segretario
- Assemblea Plenaria
- Commissioni di lavoro
- Organo di Garanzia

Gli organi della CPS hanno durata biennale.

Art. 6 – Presenza

Al termine di ogni attività della CPS vengono consegnati agli studenti presenti attestati che certificano la presenza alla riunione. Gli stessi dovranno essere firmati dal docente

referente per le attività che si svolgono durante l'orario curricolare scolastico mentre per le riunioni extra curricolari sarà direttamente il presidente a firmarli.

CAPO II

Docente referente

Art. 7 – Docente referente

Il docente referente per le attività della CPS è il principale tramite tra la CPS e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Varese. Collabora con gli studenti per garantire e assicurare le funzionalità operative della CPS e partecipa, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, a tutte le riunioni e attività della CPS.

Interviene sempre attraverso apposita autorizzazione del Presidente, nel rispetto dell'ordinato svolgimento delle sedute. Assicura la continuità della CPS e non esercita diritto di voto.

TITOLO II

Degli Organi

CAPO I

Della Giunta Esecutiva

Art. 8 – Elezioni

Comma 1

In occasione della prima seduta dell'Assemblea a inizio biennio, tenuta obbligatoriamente entro il 30 del mese di novembre e presieduta dal primo componente di Giunta ancora in carica (presidente, vicepresidente o, a seguire, segretario), si procede all'elezione dei nove membri della Giunta.

Ogni candidato illustra il suo programma all'Assemblea per un tempo non superiore a due minuti. Subito dopo si procede alla votazione. L'elezione avviene per voto segreto con metodo maggioritario, esprimendo un massimo di tre preferenze. Hanno diritto di voto tutti i rappresentanti presenti in Assemblea.

Comma 2

Risultano eletti i nove candidati con numero di voti maggiore. In caso di parità risulterà eletto il candidato che potrà garantire la durata biennale del mandato. Nel caso in cui entrambi i candidati soddisfino questo requisito si procederà al ballottaggio.

Comma 3

Il Segretario assume l'incarico di redigere un verbale da cui risulti il numero di partecipanti alla votazione, il numero di voti conseguiti da ciascun candidato ed il numero degli astenuti. Il verbale sarà trasmesso al docente referente che provvederà alla proclamazione.

Al fine di garantire la continuità dei lavori della Consulta, la Giunta rimane in carica fino a nuove elezioni.

Art. 9 – Funzioni

La Giunta è l'organo di governo della CPS. Approva e propone all'Assemblea progetti ed iniziative, valuta la fattibilità delle proposte presentate da singoli studenti, dall'Assemblea o da altri soggetti di cui all'articolo 4.

La Giunta, in luogo dell'Assemblea, può formulare proposte, esprimere pareri, assumere decisioni e deliberare per la realizzazione di tutte le iniziative ed attività previste dal D.P.R. 567/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 – Deliberazioni

La Giunta delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità si procede ad una seconda votazione in cui l'orientamento espresso dal Presidente vale 1,5 .

Art. 11 – Collaboratori

Tutti i componenti della Giunta che non siano stati rieletti o abbiano terminato il curriculum scolastico possono, su loro motivata richiesta o su richiesta del Presidente, essere nominati dal Presidente collaboratori della CPS, senza diritto di voto, per assicurare continuità di lavoro.

Art. 12 – Decadenza della carica

Nel caso in cui uno o più membri della Giunta Esecutiva terminino il proprio curriculum scolastico prima del termine del mandato, si procederà alle elezioni suppletive con le stesse modalità e tempistiche di cui all'articolo 8.

Il mandato dei membri di Giunta Esecutiva così eletti sarà di durata annuale.

CAPO II

DEL PRESIDENTE

Art. 13 – Elezione

Comma 1

L'elezione del Presidente avviene successivamente all'elezione dei membri di Giunta; si possono candidare alla carica di Presidente solo i membri di Giunta.

Ogni candidato illustra il suo programma all'Assemblea per un tempo non superiore a cinque minuti. Subito dopo si procede alla votazione: l'elezione avviene per voto segreto con metodo maggioritario, esprimendo un massimo di una preferenza. Hanno diritto di voto tutti i membri di Giunta.

Comma 2

Risulta eletto il candidato con numero di voti maggiore. In caso di parità risulterà eletto il candidato che potrà garantire la durata biennale del mandato. Nel caso in cui entrambi i candidati soddisfino questo requisito si procederà al ballottaggio.

Comma 3

Il Segretario della plenaria elettiva redige un verbale da cui risulti il numero di partecipanti alla votazione, il numero di voti conseguiti da ciascun candidato ed il numero degli astenuti. Il verbale sarà trasmesso al docente referente che provvederà alla proclamazione.

Comma 4

Il candidato presidente deve poter garantire la durata biennale del suo mandato. Nel caso in cui non disponesse di tale requisito almeno uno fra vicepresidente e segretario dovrà garantire la continuità per l'intero biennio.

Il Presidente in quanto massimo rappresentante della CPS deve, a fronte dell'art. 4, deve garantire la più totale indipendenza e pertanto non potrà in alcun modo favorire l'attività politica.

Art. 14 – Funzioni

Comma 1

Il Presidente rappresenta la CPS e cura i rapporti con l'esterno. In applicazione delle norme dello Statuto, il Presidente presiede le sedute dell'Assemblea e della Giunta, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, stabilisce l'ordine della votazione e ne annunzia il risultato.

Il Presidente regola e coordina l'attività di tutti gli organi della CPS facendo osservare il regolamento. Assicura il buon andamento dell'amministrazione della CPS.

Comma 2

Il Presidente è responsabile della coerenza delle iniziative assunte dalla CPS con i suoi fini istituzionali. Ha facoltà di sospendere le iniziative i cui contenuti non siano conformi alle finalità e agli interessi istituzionali della CPS.

Comma 3

Il Presidente convoca la Giunta e l'Assemblea, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina e promuove l'attività e rende effettivi con la propria firma i verbali, le delibere, le ratifiche. Al fine di incoraggiare o promuovere iniziative ed attività che interessino in tutto o in parte il territorio della Provincia, il Presidente può avvalersi di atti indirizzati all'attenzione dei Dirigenti Scolastici delle scuole di cui all'articolo 1.

Comma 4

All'inizio del proprio mandato il Presidente ha il dovere di redigere la "Relazione programmatica" concordata con la Giunta, da sottoporre all'Assemblea ed al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Varese. In pari modo è redatta la "Relazione di fine mandato". Il Presidente esercita le altre funzioni attribuitegli dal regolamento.

Art. 15 – Dimissioni

In caso di dimissioni o di impossibilità nello svolgere le sue funzioni dichiarata dal Presidente stesso, la Giunta procede entro 30 gg all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 – Vicepresidente

Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i componenti della Giunta. Il Vicepresidente affianca il Presidente nelle sue decisioni e può interfacciarsi con realtà associative ed enti locali, istituzioni, dopo avere informato il Presidente.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 17 – Decadenza della carica

Nel caso in cui il Presidente termini il proprio curriculum scolastico prima del termine del mandato, una volta svoltesi le elezioni suppletive per la Giunta, come da art. 12, si procederà a nuove elezioni per il ruolo di Presidente.

Il presidente così eletto rimarrà in carica per un anno, fino a fine biennio.

CAPO III

Del Segretario

Art. 18 – Nomina e funzioni

Il Segretario della CPS è nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta.

Le sue funzioni sono:

- partecipare alle riunioni della Giunta e dell'Assemblea al fine di redigerne il verbale ai sensi dell'art. 2 della legge n. 748 dell'11/10/1977;
- archiviare tutti gli atti relativi alla Giunta e all'Assemblea ed alle Commissioni;
- assumere la presidenza della CPS qualora sia il Presidente, sia il Vicepresidente siano assenti;
- verificare, quando richiesto dal Presidente la presenza del numero legale nelle sedute della Giunta o dell'Assemblea;
- mettere a disposizione dei consiglieri della CPS copia dei verbali nel pieno rispetto della normativa vigente

In caso di assenza del Segretario la funzione verrà assegnata ad altro componente di Giunta.

CAPO IV

DELL'ASSEMBLEA

Art. 19 – Funzioni

Comma 1

L'Assemblea rappresenta il maggior momento di democrazia presente all'interno della

Consulta e può formulare proposte, esprimere pareri, assumere decisioni e deliberare per la realizzazione di tutte le iniziative ed attività previste dal D.P.R. 567/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Comma 2

Approva i progetti e le altre iniziative sottoposte alla sua attenzione dal Presidente, dalla Giunta, dalle Commissioni di lavoro o dall'Organo di Garanzia ed agli stessi formula proposte.

Comma 3

Esercita le altre funzioni attribuite dal regolamento.

Art. 20 – Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente con cadenza periodica con un minimo di un'assemblea a trimestre e un massimo di tre al mese.

Art. 21 – Partecipazione di esterni

La partecipazione di persone esterne su invito del Presidente o della Giunta è a solo titolo consultivo.

Art. 22 – Comunicazioni

Prima di passare all'esame dell'ordine del giorno, il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea i messaggi e le comunicazioni che la riguardano.

Art. 23 – Presentazione di progetti

Ogni componente dell'Assemblea può presentare progetti o altre iniziative alla Giunta, che si riserva di valutarne la validità e l'attuabilità.

CAPO V

DELLE COMMISSIONI DI LAVORO

Art. 24 – Istituzione commissioni

Comma 1

Le Commissioni sono sottogruppi tematici della CPS, che sviluppano progetti nell'ambito delle finalità della Consulta e che mirano ad ottimizzare e semplificare il processo propositivo e decisionale.

Comma 2

E' auspicabile che i lavori delle eventuali commissioni CPS affrontino le tematiche:

- rapporti interprovinciali con le altre CPS
- arte e cultura;
- pubbliche relazione con stampa ed enti pubblici;
- promozione di ambito social e web;

Comma 3

Le Commissioni vengono nominate tenendo conto delle preferenze espresse da ciascun rappresentante della CPS e della necessità di un'equilibrata divisione dei rappresentanti all'interno delle stesse.

Comma 4

E' facoltà del Presidente l'istituzione di Commissioni speciali qualora egli lo ritenga necessario.

Art. 25 - Composizione della Commissione

Comma 1

Tutti i rappresentanti della CPS hanno diritto di prendere parte ad una e una sola commissione. Ogni commissione è diretta da un Presidente di Commissione, che deve essere obbligatoriamente un membro di Giunta.

Comma 2

Ogni commissione deve essere composta da un minimo di 3 Rappresentanti, Presidente escluso, ad un massimo di 10.

Comma 3

Ogni commissione si deve dotare di un Segretario che si occupi di redigere i verbali di ogni riunione che dovrà successivamente consegnare al Segretario della CPS.

Comma 4

Sarà inoltre dovere del Presidente di Commissione rendere conto del lavoro svolto all'interno della relativa Commissione ad ogni seduta della Giunta.

Art. 26 – Funzioni

Comma 1

Ogni Commissione stabilisce in autonomia i tempi e le modalità del proprio lavoro, entro i limiti del presente regolamento.

Può anche avvenire che all'inizio o al termine di una riunione dell'Assemblea vengano convocate le Commissioni dal Presidente per l'analisi di eventuali progetti e attività.

Comma 2

Il luogo in cui vengono effettuate le riunioni di Commissione è stabilito di volta in volta dal Presidente di ciascuna Commissione.

È dovere di ciascuna Commissione redigere a fine di ogni sua attività un documento conclusivo e relazionarlo all'Assemblea.

Art. 27 – Funzioni del Presidente della Commissione

Il Presidente rappresenta e coordina la Commissione.

Art. 28 – Il Presidente della CPS

Il Presidente della CPS può partecipare ai lavori delle Commissioni e può intervenirevi. Può convocare la Commissione in via straordinaria con almeno tre giorni di preavviso, indicando l'ordine del giorno.

CAPO VI

Dell'Organo di Garanzia

Art. 29 – Elezione

In occasione della prima seduta della Giunta si procede all'elezione di un componente dell'Organo di garanzia. L'altro viene eletto esterno alla Giunta in occasione della prima Assemblea del biennio.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Ogni elettore esprime due preferenze. Ha diritto di candidarsi ogni studente cui è riconosciuto il diritto di voto.

Sono eletti gli studenti che conseguono il maggior numero di voti in Giunta e in Assemblea. Se due o più candidati conseguono lo stesso numero di voti si procede al ballottaggio; a successiva parità di voti è eletto il più giovane per età.

Art. 30 – Funzioni

L'Organo di Garanzia svolge le funzioni attribuite dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98). In caso di mancato rispetto del suddetto D.P.R. o in caso di riscontro di inadempimenti operativi nell'attività della CPS, è compito dei membri dell'Organo di Garanzia assumersi l'incarico di presentare eventuali problematiche di inadempienza attuativa al Presidente della CPS, alla Giunta ed all'Ufficio Scolastico Territoriale di Varese sollecitando i dovuti provvedimenti a riguardo.

TITOLO III

DEI RIMBORSI ISTITUZIONALI

Art. 31 – Rimborso per spese di rappresentanza

Per permettere ai membri della Giunta di ricoprire al meglio e col massimo della serenità la propria carica istituzionale, questo regolamento prevede la pratica del rimborso spese per trasporti, viaggi e pranzi a patto che la spesa sia giustamente motivata da una causa istituzionale e concordata con il Presidente della CPS che dà o nega il suo assenso.

Art. 32 – Criterio di attribuzione del rimborso istituzionale

Per far sì che avvenga il rimborso delle spese versate è necessario ottenere apposito atto del Presidente della CPS o della Giunta, ricevute fiscali che attestino gli avvenuti pagamenti, invito o convocazione dell'Ente o dell'Organo il quale richiede testualmente la partecipazione del richiedente il rimborso.

TITOLO IV

Disposizioni finali

CAPO I

Lo status di rappresentante

Art. 33 – I rappresentanti della CPS

I rappresentanti della CPS sono il principale tramite tra le scuole dove sono stati designati e la CPS.

È loro compito presentare in Assemblea e nelle Commissioni di lavoro alle quali prendono parte, le istanze provenienti dalle proprie scuole di appartenenza, ma anche relazionare nelle singole scuole le attività svolte e le decisioni prese dalla Consulta. I rappresentanti devono anche monitorare il funzionamento del proprio Istituto

Art. 34 – Assenze e comportamenti

Nel caso in cui un membro di Giunta della CPS risultasse assente ingiustificatamente per TRE volte totali ad ogni attività della della CPS (Assemblea, Giunta, Commissioni...), perderà la sua carica.

CAPO II

Del Regolamento

Art. 35 – Approvazione e modifiche

Le modifiche del presente regolamento possono essere proposte dalla Giunta e dall'Assemblea e possono essere approvate solo ed esclusivamente con votazione maggioritaria in Assemblea.

È possibile mutare il regolamento a patto che non se ne modifichi la struttura ed i principi basilari. Su ciò vigila direttamente l'Organo di Garanzia.